

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3139 del 02/09/2016
Oggetto	D.Lgs 152/06 parte terza. L.R. 5/06. D.G.R. 286/05. Ditta ENI rete oil&nonoil S.p.A, via Gorghetto 2, Bomporto (MO). Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di acque reflue di dilavamento in acque superficiali.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3220 del 02/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno due SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO :

D.Lgs 152/06 PARTE TERZA. L.R. 5/06. D.G.R. 286/05. DITTA ENI RETE OIL&NONOIL S.p.A, VIA GORGHETTO 2, BOMPORTO (MO). AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO IN ACQUE SUPERFICIALI.

IL DIRIGENTE

richiamati:

- l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1053 del 9 Giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 come modificato dal D.Lgs 18 agosto 2002 n° 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
- le linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n° 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 recante norme in materia ambientale"
- la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5, con la quale all'articolo 5 si confermano alle Province le funzioni in materia ambientale già detenute prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 152/2006 e con effetto dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo;
- l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N° 286/05"
- la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 con la quale è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;
- la L.R. 13/15 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni in materia di autorizzazioni allo scarico all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

visti:

- la determinazione n° 402 del 11 settembre 2009, avente scadenza il 9 settembre 2013, con la quale è stata rinnovata l'autorizzazione alla ditta "Gambetti Filippo S.r.l.", con sede legale e impianto a Bomporto (Mo), via Gorghetto 2, a scaricare in acque superficiali le acque reflue

industriali e le acque reflue di dilavamento derivanti dall'attività di distributore carburanti e autolavaggio;

- la domanda della ditta "ENI rete oil&nonoil S.p.A", acquisita agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Modena con protocollo n° 104.214/9.8.5 del 12 novembre 2012, tesa ad ottenere il rinnovo con voltura senza variazioni dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque reflue di dilavamento derivanti dall'insediamento ubicato a Bomporto (Mo), via Gorghetto 2;
- la nota della ditta Prinea, S.r.l. incaricata della progettazione dell'impianto della ditta ENI rete oil&nonoil S.p.A. assunta agli atti con protocollo n° 16.212 del 1 settembre 2016, con la quale si trasmette documentazione tecnica utile all'ottemperanza delle prescrizioni dell'autorizzazione vigente;

considerato che:

- la ditta, nell'insediamento di cui all'oggetto, svolge attività di distribuzione carburanti ed autolavaggio;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture della pensilina confluiscono direttamente in acque superficiali senza alcun trattamento;
- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dell'insediamento sono trattate mediante impianto biologico a letto percolatore;
- le acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'area di piazzale di pertinenza delle pompe di distribuzione dei carburanti, a rischio di inquinamento di idrocarburi, previo trattamento con impianto costituito da separatore fanghi e disoleatore a coalescenza, sono convogliate in acque superficiali nel punto individuato in planimetria come n° 1;
- le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalla parte di piazzale prospiciente il locale gestore, l'officina e le pompe per la distribuzione del metano e del GPL, a rischio di inquinamento di idrocarburi, previo trattamento con impianto costituito da separatore fanghi e disoleatore a coalescenza, sono convogliate in acque superficiali nel punto individuato in planimetria come n° 3;
- le acque reflue derivanti dall'autolavaggio, previo trattamento con impianto di depurazione biologico, sono convogliate in acque superficiali nel punto individuato in planimetria come n° 3;
- ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi igienici sono classificabili come "acque reflue domestiche";
- ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs 152/2006 e dell'atto deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 le acque meteoriche di dilavamento trattate nei due impianti di cui sopra sono classificabili come "acque reflue di dilavamento";
- ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/2006, le acque reflue prodotte dall'attività di autolavaggio sono classificabili come "acque reflue industriali";

- le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione allo scarico;
- l'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

considerato altresì che:

- la ditta dichiara di poter eseguire i lavori descritti nel progetto acquisito agli atti con protocollo n° 16212 del 1 settembre 2016 entro due mesi dalla data di ricevimento dell'autorizzazione, impegnandosi a comunicare alla scrivente Agenzia la data di fine lavori.
- la documentazione presente agli atti dei competenti uffici consente l'espletamento della relativa istruttoria tecnica di autorizzazione allo scarico;
- sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs 152/06, per lo svolgimento della attività nell'impianto di cui al presente atto;
- si rende necessario revocare l'autorizzazione allo scarico di cui alla Determinazione n° 402 del 11 settembre 2009, precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.
- non si rilevano motivi ostativi al rilascio di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs 152/06;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Dr. Giovanni Rompianesi, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena; ;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dr. Giovanni Rompianesi Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 474/C;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/03 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. di ARPAE di Modena, con sede in Modena, via P. Giardini n. 474/c e visibile sul sito web dell'Agenzia;

Per quanto precede,

d e t e r m i n a

- 1) Di revocare la determinazione n° 402 del 11 settembre 2009, rilasciata alla ditta "Gambetti Filippo", nonché richiamata nelle premesse.
- 2) Di autorizzare la ditta "ENI rete oil&nonoil S.p.A", nella persona del titolare dell'attività da cui si origina lo scarico, con sede legale a Roma (RM) via Laurentina 449, e impianto sito a Bomporto (Mo), via Gorghetto n° 2, a scaricare le acque reflue industriali, nella quantità indicativa di 1420

m³/anno, nonchè le acque reflue di dilavamento delle aree di piazzale a rischio di inquinamento di idrocarburi, derivanti dall'attività di distribuzione carburanti e autolavaggio, nel Cavo Canalino del Bosco, nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate.

- 3) Che lo scarico in acque superficiali delle acque reflue industriali e delle acque reflue di dilavamento deve avvenire nel rispetto dei limiti della tabella 3 (Allegato 5 della parte terza) del D.Lgs 152/2006 per lo scarico in acque superficiali;
- 4) che i lavori descritti nella relazione tecnica descrittiva e nella tavola 6363-02 Rev 1, di cui alla nota integrativa richiamata nelle premesse, dovranno essere eseguiti entro due mesi dalla data di consegna del presente atto. La ditta comunicherà alla scrivente Agenzia, la data di fine lavori;
- 5) che il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico;
- 6) sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- 7) i valori limite di cui al punto 3 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento;
- 8) s'individuano come manufatti di prelievo ai fini dei campioni fiscali i pozzetti di ispezione posti immediatamente a valle del relativo impianto di trattamento. Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dell'insediamento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- 9) a cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla periodica pulizia dei pozzetti e delle infrastrutture fognarie a mezzo auto-spurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 10) deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione degli impianti.

Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti;
- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili e produttivi);

- i quantitativi di fanghi derivanti dagli impianti di trattamento delle acque reflue e la relativa destinazione;
 - registro di carico e scarico aggiornato, ai sensi delle norme vigenti;
- 11) dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e distinti per i vari utilizzi;
 - 12) i fanghi di risulta degli impianti di trattamento delle acque reflue dovranno trovare recapito in idoneo impianto di trattamento di rifiuti, autorizzato ai sensi del D.Lgs 152/2006;
 - 13) dovrà essere comunicata tempestivamente e formalizzata con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta agli impianti di trattamento delle acque reflue e/o alla ragione sociale; inoltre in caso di cessazione dell'attività o del trasferimento dell'attività in altro luogo, il titolare della presente autorizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione alla S.A.C. di ARPAE Modena che provvederà alla revoca della presente autorizzazione;
 - 14) che la mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra comporterà l'applicazione, a seconda della gravità dell'infrazione, della diffida, della sospensione, della revoca dell'autorizzazione allo scarico, nei casi contemplati dalle vigenti disposizioni di legge, e delle sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.
 - 15) Di disporre che il presente provvedimento ha efficacia a far tempo **dal 2 settembre 2016 sino al 1 settembre 2020**, fatte salve revisioni, modifiche o integrazioni da parte dell'Autorità competente.
 - 16) Di stabilire che l'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata, in bollo, conformemente al modello predisposto ai sensi della normativa vigente e completa di tutta la documentazione necessaria, **con almeno 1 anno di anticipo rispetto alla scadenza suindicata**.
 - 17) Di dare atto che il Servizio Territoriale Area Nord di ARPAE Modena è incaricato di effettuare i necessari controlli sullo scarico oggetto della presente autorizzazione, sul rispetto delle relative prescrizioni, delle norme tecniche generali e delle disposizioni di cui al D.Lgs 152/2006 e della DGR 286/2005, trasmettendone gli esiti alla S.A.C. di ARPAE Modena.
 - 18) Di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.
 - 19) Di trasmettere copia della presente autorizzazione alla ditta "ENI rete oil&nonoil S.p.A.", al Comune di Bomporto (Mo) e al S.T. Area Nord di ARPAE Modena.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.